



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP
Protezione civile e formazione



Konferenz der kantonalen Verantwortlichen für Militär, Bevölkerungsschutz und Zivilschutz (KVMBZ)

Conférence des responsables cantonaux des affaires militaires, de la protection de la population et de la protection civile (CRMPPCi)

Conferenza dei responsabili cantonali del militare, della protezione della popolazione e della protezione civile (CRMPPCi)

Accordo di mandato: esperto d'esame per l'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile con attestato federale

Dichiarazione di riservatezza e imparzialità

Confermo di adempiere agli obblighi connessi alla funzione di esperto nell'ambito dell'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile con attestato federale, in particolare all'obbligo di riservatezza e imparzialità.

Gli obblighi derivanti dal presente accordo, riportati nell'appendice 1 «Esperti d'esame – Compiti e profilo», rimangono in vigore anche dopo aver cessato l'attività di esperto d'esame.

Nome e cognome:

Data / Firma:

Appendice 1: Esperti d'esame – Compiti e profilo

Secondo il punto 2.21 lettera f del vigente regolamento per l'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile, la Commissione per la garanzia della qualità (CGQ) è responsabile di nominare, impiegare e istruire gli esperti d'esame.

Il presente appendice informa sui compiti connessi alla funzione d'esperto, nonché sui requisiti e sulle competenze che ne derivano.

1.1 Basi

L'oggetto, l'estensione e la procedura dell'esame professionale sono disciplinati in dettaglio nel regolamento per l'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile e nelle relative direttive e appendici.

La CGQ è responsabile della supervisione dell'esame professionale.

Questo promemoria si basa sui seguenti atti ufficiali:

- legge federale sulla formazione professionale del 13.12.2002 (stato: 01.04.2022);
- ordinanza sulla formazione professionale del 19.11.2003 (stato: 01.04.2022);
- regolamento per l'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile del 01.06.2023;
- direttive al regolamento d'esame professionale di istruttore/trice della protezione civile con attestato federale 01.06.2023.

1.2 Importanza della funzione di esperto d'esame

Gli esperti contribuiscono in modo significativo alla riuscita e alla qualità dell'esame professionale federale. Poter esercitare il ruolo di esperto d'esame è considerato un onore e un riconoscimento dell'esperienza e delle competenze delle persone scelte.

1.3 Compiti dell'esperto d'esame

Attività principale:

- esamina e valuta le prestazioni dei candidati nelle diverse parti d'esame (lavoro scritto, presentazione, colloquio, analisi di un caso e colloquio difficile);
- conduce colloqui mirati con i candidati;
- partecipa all'assegnazione dei voti nel team d'esperti;
- recita diversi ruoli negli scenari d'esame predefiniti;
- fornisce feedback scritti per l'ulteriore sviluppo mirato dei candidati (redige una valutazione complessiva dei risultati di ogni parte d'esame);
- sa riconoscere le sue tendenze di valutazione e adotta contromisure mirate;
- riflette criticamente sul suo operato di esperto d'esame;
- capisce da solo quali delle succitate attività deve migliorare e adotta misure mirate.

Atteggiamento:

L'esperto dell'esame...

- esamina e valuta in modo equo e corretto e senza pregiudizi;
- agisce in conformità alla legge;
- è imparziale;
- garantisce l'attendibilità delle sue valutazioni;

- gestisce in modo coscienzioso e responsabile il margine di giudizio che gli è stato assegnato;
- capisce da solo quali dei succitati atteggiamenti deve migliorare e adotta misure mirate.

Compiti specifici:

- garantisce il rispetto della procedura d'esame (durata, struttura) e delle regole prescritte;
- si attiene all'obbligo di riservatezza, mantiene il segreto d'ufficio e rispetta il suo obbligo di ritorsione;
- si informa sulla procedura specifica in caso di imprevisti e comportamenti illeciti durante l'esame secondo le modalità d'espulsione ufficiali e adotta le misure necessarie;
- mira a raggiungere un consenso nel team degli esperti in caso di valutazioni divergenti dei risultati dell'esame e coinvolge la direzione d'esame (DE) in caso di disaccordo;
- se necessario, è presente all'esame degli atti;
- in caso di ricorso, prende posizione dal punto di vista dell'esperto;
- comunica apertamente una situazione di stress personale.

1.4 Valore aggiunto della funzione di esperto d'esame

- Partecipa attivamente all'importante procedura di selezione degli/delle istruttori/trici della protezione civile e, di conseguenza, al posizionamento di questo lavoro nel mondo professionale;
- fa conoscenza di altri specialisti e amplia così la rete personale di contatti nel suo ambiente professionale;
- riceve un certificato che conferma il suo impiego e le sue competenze come esperto d'esame, compresa la formazione per diventare esperto.

1.5 Profilo dei requisiti per l'esperto d'esame

Profilo dei requisiti per gli esperti d'esame:

- è intenzionato a svolgere la funzione di esperto d'esame;
- è convinto dell'importanza della professione di «istruttore/trice della protezione civile»;
- è disposto a impegnarsi a lungo termine a favore dell'esame professionale;
- può attestare una carriera professionale nell'ambito della protezione della popolazione di più anni, di cui almeno due nella protezione civile;
- ha una padronanza scritta e parlata di almeno una lingua d'esame (tedesco, francese o italiano);
- possiede preferenzialmente competenze didattiche (p. es. un certificato di formatore di adulti);
- ha preferenzialmente una comprovata esperienza nei settori pionieri, aiuto alla condotta, assistenza o condotta).

1.6 Composizione del team di esperti d'esame

Per poter svolgere l'esame professionale federale di istruttore/trice della protezione civile, serve un team di esperti sufficientemente grande in cui sono rappresentate tutte le lingue dell'esame (tedesco, francese e italiano). Questo team copre inoltre diversi profili di

competenza, diversi gradi gerarchici e diverse funzioni nel settore della protezione della popolazione e della protezione civile.

Nel caso ideale, il team di esperti è composto da:

- istruttori cantonali (esclusi i membri CGQ / DE);
- istruttori federali (esclusi i membri CGQ / DE);
- capisezione e capigruppo della divisione protezione civile e formazione dell'UFPP (esclusi i membri CGQ / DE);
- capi cantonali della formazione nella protezione civile (esclusi i membri CGQ / DE);
- capi cantonali della protezione civile (esclusi i membri CGQ / DE).

La rappresentanza di entrambi i generi è auspicata.

1.7 Ricusazione

Secondo l'articolo 10 numero 1 lettera d della legge federale sulla procedura amministrativa¹, un esperto è tenuto a ricusarsi se potrebbe essere di parte. Vale quindi la seguente regola: «Chi insegna non esamina la sua materia d'insegnamento».

Di principio, un insegnante può quindi fungere da esperto in tutte le materie esaminate salvo la sua materia d'insegnamento. Se mancano esperti, spetta alla CGQ decidere eventuali eccezioni.

La separazione delle responsabilità tra la CGQ, la DE, gli esperti d'esame da una parte e gli istruttori attivi nella formazione dall'altra va mantenuta per garantire l'indipendenza delle decisioni. In tal modo si riduce anche il rischio di ricorsi vertenti sull'esame, sull'ammissione e sulla supervisione.

Inoltre, i parenti, gli attuali o ex superiori e gli attuali o ex collaboratori dei candidati devono ricusarsi. La CGQ si riserva il diritto di rifiutare determinati esperti in caso di conflitto d'interesse.

1.8 Onere temporale

- Workshop per la prima parte d'esame (lavoro scritto): 1-2 giorni per anno d'esame
- Controllo del lavoro scritto: 4-8 ore per ogni lavoro scritto
- Corso preliminare per la seconda parte d'esame: 1-2 giorni per anno d'esame
- Esame professionale: 1-4 giorni per anno d'esame

1.9 Documenti vigenti

Firmando il presente accordo, l'esperto d'esame acconsente che i seguenti documenti siano parte integrante dell'accordo:

- regolamento d'esame;
- direttive al regolamento d'esame (incl. appendici);
- promemoria per l'esame professionale (booklet).

¹ Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 1968 (stato 1° gennaio 2021), RU 1969 737